



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Seconda Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Gnani
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2443/2018** promossa da:

AMRA S.R.L. (C.F. 07684770725), con il patrocinio dell'avv. FERRARA FILIPPO e dell'avv. RASINI CARLO (RSNCRL60M18F205N) VIALE MONTE NERO 11 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA DELLA COSTITUENTE, 19/E 70125 BARI presso il difensore avv. FERRARA FILIPPO

ATTORE/I

contro

DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (C.F. 02137480964), con il patrocinio dell'avv. VERCESI STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA M. PAGANO, 73 20145 MILANO presso il difensore avv. VERCESI STEFANO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Fatto

L'attrice aveva in essere con la convenuta oltre 50 contratti aventi ad oggetto l'allestimento e messa a disposizione di spazi pubblicitari (soprattutto cartellonistica, ma anche monitor, segnaletica stradale). I contratti coprivano la costa adriatica (dalle Romagna alla Puglia).

Per ragioni di riorganizzazione commerciale, con un unico atto (pec) del 4.10.2017, la Decathlon recedeva da tutti i contratti, fermo il diritto di preavviso indicato in ognuno di essi, ovvero 6 mesi.

Parte attrice ritiene tale recesso abusivo, asserendo la dipendenza economica e invocando il pagamento dei corrispettivi contrattuali dovuti fino a tutto l'anno 2018, nonché, per il periodo successivo al 2018, i danni da perdita dei contratti.

Le fatture antecedenti al recesso.

Parte convenuta contesta le fatture nn.310, 451, 454 perché pagate indebitamente, non avendo parte attrice eseguito le relative prestazioni. Parte attrice nella prima memoria ex art.183 co.6 cpc ha replicato (p.7) che le prestazioni furono rese, ma che i vari direttori dei punti vendita Decathlon ebbero a rifiutare la consegna. L'attrice ha anche formulato un capitolo di prova sul punto.

La prova orale non pare necessaria, ritenendosi già dimostrata aliunde l'esecuzione delle prestazioni oggetto di fattura. Ai sensi dell'art.115 cpc, parte convenuta nella seconda memoria ex art.183 cpc non ha specificamente contestato la deduzione attorea secondo cui furono i direttori delle filiali a rifiutare la consegna. Tanto basta a dimostrare la pretesa attorea. Del resto, è difficile pensare che vi sia stato un "errore" nel pagamento (come invece vuole parte convenuta) di una prestazione mai eseguita. Ben più verosimile è pensare che il pagamento sia stato eseguito perché dovuto. Ancora: la convenuta non ha mai specificamente allegato, né chiesto di provare, la causa di tale preteso errore nella gestione contabile.

Non essendovi stato alcun pagamento indebito, i mancati pagamenti delle fatture nn.515 e ss. (v. tabella a p.14 comparsa costitutiva) non sono giustificati da alcuna pretesa di compensazione, e quindi sono dovuti.

La fattura n.523 venne genericamente contestata dalla convenuta col doc.17, siccome non approvata. Perché non sia stata approvata non è allegato specificamente. Posto che la prestazione è stata eseguita, solo in data 28.12, cioè 5 mesi circa dopo la data della fattura (3.8.), si parla di mancata approvazione. È evidente la tardività della contestazione: se davvero vi fosse stato un rifiuto all'esecuzione, esso sarebbe stato esplicitato ben prima.

La fattura n.655 si dice non conforme agli accordi contrattuali; poi la difesa della convenuta (nella prima memoria) ha sostenuto che il preventivo di €4000 non sarebbe mai stato approvato. Va stigmatizzato come non vi sia mai stata contestazione stragiudiziale sul preventivo menzionato nella fattura. La contestazione è poi del tutto generica ex art.115 c.p.c. in comparsa, in violazione dell'art.167 cpc, e solo nella memoria n.1 la si specifica. Si deve quindi ritenere dimostrato il credito attoreo nel quantum richiesto.

Le fatture nn.619, 621, 622, 623, 628 risulterebbero doppiioni di precedenti fatture compensate con note di credito. Di tutto ciò non vi è prova. Non sono prodotte le note di credito che andrebbero ad annullare le precedenti fatture. Inoltre, non può non stigmatizzarsi il fatto che, anche in questo caso, non si ebbe



mai alcuna contestazione stragiudiziale.

Per la fattura n.450 vi è ancora contestazione, in comparsa, di mancata esecuzione della prestazione (v. doc.17). Sul punto parte attrice non ha allegato alcunchè di specifico a contestazione (art.115 cpc), e nemmeno si è offerta di provare l'esecuzione con capitoli di prova ad hoc. Poiché, a fronte dell'eccezione di inadempimento, la prova dell'adempimento spettava all'attrice (Cass.s.u.13533/01), l'importo di €1830 (fattura n.450) non può essere riconosciuto all'attrice.

Vi è infine un gruppo di fatture di cui la convenuta chiede la compensazione (in parte qua) poiché pagate per un periodo eccedente il semestre di recesso. Sul punto si dirà trattando della legittimità o meno del recesso. Stesso discorso vale per le fatture del 2018.

Per le fatture dalla n.695 alla 702 (esclusa la 698) si dice che le stesse non erano esigibili al tempo della citazione. Lo sarebbero divenute dopo, ma il pagamento sarebbe stato bloccato attesa la domanda di risoluzione e il divieto di adempire in corso di domanda.

Sul punto va detto che trattasi sempre di fatture nascenti da contratti di durata. Ai sensi dell'art.1458 c.c. la risoluzione nei contratti di durata ha effetto ex nunc. Ebbene, dalla citazione emerge chiaramente che il petitum attoreo è strutturato in linea con l'art.1458 c.c. relativo ai contratti di durata. Ovvero, parte attrice – per i contratti di durata – chiede la risoluzione solo a partire dal 1.1.2019, facendo salvo il rapporto negoziale fino al 31.12.2018. L'argomento della convenuta, secondo cui non si poteva adempiere in corso di causa – essendovi preclusione ad opera della domanda di risoluzione – è inconferente, proprio perché la domanda di risoluzione aveva effetto dal 1.1.2019. Decathlon ben avrebbe potuto pagare in corso di causa.

Il punto è piuttosto un altro. Ovvero che si tratta di contratti successivi al recesso asseritamente illecito. Poiché sono contratti di durata, sebbene a tempo determinato (triennio), ma sempre con un recesso da comunicarsi 6 mesi prima, e poiché la lettera di recesso doc.9 fa riferimento a tutti i contratti col rispetto del termine di preavviso, senza distinguere tra quelli a tempo determinato o indeterminato, deve ritenersi che tali fatture – e la loro esigibilità finale – sia da mettere in relazione al discorso sulla legittimità o meno del recesso.

È vero che vi era stata per tali contratti una lettera di disdetta (anziché di recesso) alla naturale scadenza triennale), doc.33, ma essa fu anteriore alla successiva lettera globale di recesso. E poiché quest'ultima non ha fatto cenno alla salvezza della precedente disdetta e non ha escluso i contratti a tempo determinato, deve ritenersi che, la volontà di disdetta del doc.33, sia stata successivamente superata dalla volontà di recesso anticipato.

Che la volontà di disdetta per i contratti a tempo determinato sia stata superata da una generale successiva volontà di recesso ex art.1362, co.2 c.c., si desume anche dal doc.17 attoreo, successivo alla data del doc.33. Ebbene, il doc.17 riguarda un contratto di noleggio display a tempo determinato (doc.5 n.21 attoreo), come tale rientrando nella disdetta del doc.33; eppure il doc.17 parla di recesso (a dispetto della formula disdetta usata nel documento, errata nella sostanza), posto che non si intende pagare alcunché e si esclude il preavviso. Stesso discorso vale per il recesso doc.19 (anch'esso successivo alla disdetta doc.33), che riguarda tutti i contratti dei punti vendita di Faenza, e tra questi contratti c'è anche il doc.5 n.19 attoreo, ovvero un contratto di noleggio display triennale. Anche in questo caso, non pare dubbio che la volontà globale di recesso del doc.19 superi ex post (art.1362, co.2 c.c.) la volontà globale di disdetta del doc.33. Tanto venne poi confermato in via finale dal recesso "omnibus" del 4.10.17 (doc.9 attoreo).



Non ostano a ciò i docc.29, 30 convenuta. Trattasi di documenti datati agosto 2018, a causa già in corso, e quindi del tutto inattendibili al fine di volervi ricollegare una volontà difforme a fini interpretativi dell'art.1362 c.c.

Del resto, se davvero vi fosse stata la volontà di mantenere i contratti a tempo determinato fino alla naturale prima scadenza, come da doc.33, parte convenuta avrebbe dovuto pagare le fatture azionate in causa (considerato quanto sopra detto sul fatto che la domanda di risoluzione non impediva il pagamento); ciò che invece non fece.

La fattura n.72 è l'unica che riguarda un contratto di appalto d'opera, non di durata. Non vale quindi l'art.1458 c.c. Tuttavia, rispetto ad essa, il petitum della citazione deve essere interpretato non come domanda di risoluzione, bensì come domanda di adempimento. Questo perché, come detto, la risoluzione è chiaramente posticipata al 1.1.2019. E quindi, siccome si tratta qui di contratto istantaneo, la volontà dell'attrice in citazione è di mantenere fermo in toto il contratto, anziché di avere una risoluzione retroattiva. Dunque la fattura – oggi esigibile – va pagata, senza che debba farsi questione di domanda di risoluzione che blocca l'adempimento.

Quanto alla fattura n.73, Decathlon contesta che non fu mai stato montato il pannello. In effetti i base al doc.5 n.21 attoreo, è detto che il contratto decorre solo dalla posa in opera. Dal doc.31 convenuta si deduce anche che la posa non vi fu, mancando ancora le autorizzazioni. Quindi va defalcato dalla pretesa attorea l'importo di €17.568.

Sul disconoscimento

I docc.56 e 57 non hanno effetti vincolanti per Decathlon. Si tratti di accordi che dovrebbero valere per tutti i contratti in essere tra le parti, a prescindere dalla loro localizzazione geografica. Sono firmati da Rotundo. In base al doc.32 convenuto, Rotundo non aveva rappresentanza a firmare accordi generali, che impegnassero la convenuta per qualsiasi contratto con la attrice, indipendentemente dalla zona geografica. La procura infatti è solo (punto 5) per i punti vendita cui era preposto Rotundo come direttore regionale. I docc.56 e 57, se firmati da Rotundo, sarebbero comunque inefficaci verso la convenuta ex art.1398 c.c., in quanto in eccesso rispetto all'ambito del potere rappresentativo.

Né è a dirsi che vi sia stata ratifica tacita ex art.1399 c.c. Non emerge infatti che la convenuta abbia mai esercitato un diritto di recesso secondo le indicazioni contenute nei docc.56 e 57, cioè considerando i contratti pluriennali coi fornitori.

Non costituisce ratifica il fatto che siano state pagate alcune fatture anche per un periodo successivo ai 6 mesi di preavviso; tale pagamento non ha l'univocità necessaria ai fini di un comportamento concludente di ratifica, considerando che varie altre fatture non furono pagate per il periodo successivo al semestre.

Sulla nullità della clausola di recesso con preavviso di 6 mesi

Esclusa la rilevanza dei doc.56 e 57, va valutata la difesa attorea sulla nullità ex art.1341, co.2 c.c. della clausola di recesso con preavviso di 6 mesi. Posto che in effetti alcuni contratti non recano la doppia sottoscrizione della clausola, la stessa non può considerarsi vessatoria e richiedere la doppia sottoscrizione, in quanto la stessa attribuisce la facoltà di recesso bilaterale (v. Cass.6314/06).

Parte attrice allega che tale clausola sarebbe nulla ex art.9 L.192/98. La nullità – sotto forma di abuso della dipendenza economica – suppone che la convenuta abbia avuto nei fatti la forza di imporre una tale clausola in tutti i contratti con l'attrice (comma 2). Nel caso di specie l'attrice non ha chiesto di



provare che la clausola sia stata imposta dalla convenuta, la quale abbia escluso qualsiasi trattativa sul punto. Che dunque l'inserimento di tale clausola sia stata una conseguenza effettiva della disparità di forza contrattuale, non è dimostrato.

Nemmeno può dirsi, in realtà, che tale clausola risulti, in sé sola considerata, ingiustificatamente gravosa per l'attrice, ai sensi del comma 2 dell'art.9. All'interno di ogni singolo contratto, atomisticamente considerato, invero, la clausola è equilibrata: concede recesso bilaterale e concede un preavviso di 6 mesi, ovvero un termine non giugulatorio.

Discorso diverso, come si vedrà, va fatto con riguardo all'ottica globale e non atomistica, riferibile cioè a tutti i contratti in corso.

Quanto alla mancata esecuzione delle prestazioni per il 2018.

Parte convenuta contesta che le prestazioni per il periodo 2018 sarebbero state svolte dall'attrice, la quale nemmeno avrebbe pagato i tributi. Tanto è contestato da parte attrice nella prima memoria ex art.183 cpc.

Si ritiene dimostrato che le prestazioni siano state invece eseguite. Il fatto che la attrice fosse stata diffidata dal procedere oltre con l'utilizzo degli impianti per il 2018 non significa che la stessa davvero abbia deciso di ottemperare agli inviti della convenuta, omettendo di proseguire le prestazioni. Di contro, il fatto stesso che la convenuta sia disposta a pagare i 6 mesi di preavviso che – si ricorda – scadono ad aprile 2018 e quindi inglobano tutti i primi mesi del 2018 (e i tributi andavano pagati in anticipo e quindi prima dell'aprile 2018) è conferma indiretta che le prestazioni furono eseguite anche per il 2018, in conformità al contratto (prestazioni di noleggio di spazi pubblicitari per tutto l'anno, da pagarsi in via anticipata). Se così non fosse stato, la convenuta nemmeno avrebbe offerto il pagamento per il semestre successivo.

In realtà, la difesa della convenuta, laddove ammette il pagamento semestrale, conferma che il rapporto proseguì, con regolare esecuzione da parte attrice, anche per tutto il periodo di preavviso, e dunque con adempimento della attrice per il 2018. Di contro, la convenuta non ha chiesto di provare che dopo la scadenza del semestre la attrice abbia fatto venir meno la messa a disposizione degli spazi pubblicitari.

Sulla dipendenza economica

La dipendenza economica nella relazione B(usiness)2B(usiness) va valutata non all'interno del singolo contratto, bensì considerando il complesso dei "rapporti commerciali", secondo la dizione dell'art.9 L.192/98. Entro quest'ottica unitaria e non atomistica, il principale dei criteri di accertamento è dato dalla possibilità di trovare alternative soddisfacenti sul mercato.

È rilevante il fatto che la legge parli non di qualsiasi alternativa, riferendosi bensì a rapporti commerciali soddisfacenti, cioè comparabili, equiparabili – anche se magari non detto collimanti – a quello in essere. Lo stato di dipendenza, foriero di un possibile squilibrio nei diritti e obblighi, si ha invero anche se un'alternativa sia reperibile sul mercato, ma non equivalente a quella in essere, in termini di fatturato, di investimenti ex post inutilizzati, e pure di certezza e stabilità del rapporto commerciale.

Alla luce della "soddisfacente" alternativa va considerato il criterio degli investimenti specifici sostenuti per far fronte all'esecuzione del rapporto, e difficilmente riconvertibili su altre relazioni. Questo è indicato dalla teoria di analisi economica come il fattore massimamente in grado di rivelare dipendenza economica.



Nel caso di specie, Decathlon punta su tale fattore per escludere l'art.9. Dice che l'attrice utilizza beni fungibili, facilmente noleggiabili ad altri partners: soprattutto cartelloni e pensiline pubblicitari, impianti di sostegno dei medesimi, pannelli luminosi.

Il punto è che, come accennato, occorre valutare questa fungibilità nei termini di una alternativa "soddisfacente", e nel quadro del complessivo rapporto.

Emerge allora che: a) parte attrice aveva in essere con la convenuta 55 contratti di durata (assimilabili alla locazione o all'appalto di servizi), con varie decorrenze, di cui alcuni del 2008, 2010, 2012, e di cui la gran parte a tempo indeterminato, mentre alcuni (meno di una decina) a tempo determinato di durata triennale; quelli a tempo determinato andavano a scadenza dopo la data del comunicato recesso; b) pur non essendo il rapporto in esclusiva, prima della data del recesso il fatturato verso la convenuta ammontava (doc.8 attoreo), nel luglio 2017, al 67,59% del totale (€141209,63 su €208.896,70), nell'agosto 2017 al 61,71% del totale (€58744,99 su €95194,91), nel settembre 2017 al 80,99% del totale (€192018,98 su €237.076,14) – e il criterio della concentrazione del fatturato verso l'impresa dominante è uno di quelli notoriamente considerati ai fini dell'accertamento della dipendenza (v. ad es. T. Vercelli, 14.11.2014, in Foro it., 2015, I, 3344) –; c) per far fronte all'esecuzione dei contratti con la convenuta, l'attrice aveva stipulato con propri fornitori (tutte le forniture sono finalizzate a Decathlon: i contratti recano il suo nominativo nella descrizione dell'oggetto): a) una decina di contratti di durata triennale (doc.26.5 attoreo)(contratti Studiocinque Outdoor srl) senza possibilità di recesso anticipato e con scadenza successiva al comunicato recesso di Decathlon; b) quasi cinquanta contratti di durata quinquennale e senza possibilità di recesso anticipato, anch'essi con scadenza successiva al comunicato recesso di Decathlon (contratti Mediasistemi)(doc.26.1, 26.2, 26.3 attoreo).

In questo quadro è chiaro che, sebbene si tratti di investimenti non altamente specifici, la possibilità che gli stessi possano essere dirottati su un nuovo partner il quale garantisca un rapporto "soddisfacente" a quello in essere, è molto ridotta. E lo è considerato sia il rilevante fatturato che Decathlon garantiva alla attrice, sia il fatto che gli impianti erano dislocati in tutte le regioni adriatiche, rendendo difficile trovare un partner, come Decathlon, a rilevanza nazionale, e con punti vendita distribuiti su tutto il versante adriatico; lo è, infine, considerata anche la certezza e stabilità del rapporto con Decathlon, retto soprattutto da contratti a tempo indeterminato capaci di giustificare contratti di fornitura a lungo termine (quinquennale e triennale).

Parte convenuta nega altresì la dipendenza economica sul presupposto che i prezzi praticati dall'attrice sarebbero ben superiori a quelli di mercato, mancando perciò uno squilibrio di diritti e obblighi. Senonché, lo squilibrio cui ha riguardo l'art.9 non deve essere necessariamente in atto, bastando uno squilibrio potenziale e, soprattutto, non è limitato al solo aspetto economico mercantilistico – congruità di mercato dello scambio servizio contro prezzo – ma si estende al contenuto normativo/regolamentare del contratto e alle conseguenze economiche indotte dall'esercizio dei diritti contrattualmente previsti (v. qui il diritto di recesso).

Sull'abuso.

Affermata la dipendenza economica, occorre vedere se sussista l'abuso. Sul punto va preliminarmente detto che l'abuso ex art.9 è estrinsecazione della regola di buona fede oggettiva (v. ad es. T. Milano, 17.6.2016), e non richiede alcun dolo, bastando un contegno contrario alla correttezza che sempre deve presiedere l'esecuzione del contratto (art.1175 c.c.).

Il tema è il recesso per così dire omnibus, del 4.10.17. Non si discute della possibilità di recedere, e



nemmeno del termine di 6 mesi che, entro il singolo contratto, può come già detto risultare congruo. Il punto è invece il recesso dato simultaneamente per tutti i contratti (oltre 50), in un unico atto.

Buona fede oggettiva implica salvaguardia della posizione contrattuale altrui, evitando un suo indebito sacrificio entro un rapporto altrimenti ingiustificatamente squilibrato. Parte convenuta legittimamente decise di risparmiare sui costi di pubblicità, investendo in più economiche forme alternative. Tuttavia, tale scelta doveva essere attuata evitando di aggravare indebitamente la posizione della propria controparte contrattuale.

La convenuta avrebbe potuto impostare un piano graduale nel tempo, di dismissione dei vari contratti in essere (comunicando recessi per ciascun contratto adeguatamente scaglionati nel tempo). A quel punto l'attrice avrebbe avuto maggior agio nel reperire alternative sul mercato che sopperissero al progressivo cessare del rapporto con Decathlon.

Scegliendo la via del recesso "omnibus", ha invece messo la controparte nelle condizioni di dover trovare sostituti di Decathlon nel termine di 6 mesi: un termine congruo se rapportato al singolo contratto, ma di certo insufficiente se parametrato al rapporto commerciale con Decathlon visto nel suo complesso, come chiesto dall'art.9 (non a caso l'attrice ha ben presto cessato l'attività). In 6 mesi parte attrice avrebbe dovuto trovare alternative in grado di garantire un fatturato comparabile con quello Decathlon, mantenendo i contratti coi fornitori lungo tutta la costa adriatica.

Il rimedio

Ai sensi dell'art.9, co.3 L.192/98 il rimedio previsto per il recesso abusivo è la nullità del recesso (parte attrice nelle conclusioni parla di illegittimità dell'atto, ma la narrativa della citazione, punti 8 e 9, fa capire che l'illegittimità deriva dall'abuso di dipendenza economica, sicché si è nominata illegittimità il rimedio della nullità).

Parte attrice chiede l'adempimento dei contratti di durata fino a tutto il 2018, sia in forza della risoluzione (non retroattiva ex art.1458 c.c. trattandosi di contratti di durata), sia in forza delle illegittimità del recesso. Se infatti il recesso è nullo, i contratti proseguono fino a tutto il tempo in cui sono stati eseguiti dall'attrice (con prestazioni anticipate), ovvero fino al 31.12.18.

Per il periodo successivo al 2018, non avendo più parte attrice eseguito i contratti, la stessa chiede il risarcimento del danno ex art.9 L.192/98, parametrato ai costi andati persi e ai guadagni mancati per tutto il periodo futuro. Chiede cioè il danno parametrato all'interesse di aspettativa, come sarebbe stato se i contratti fossero proseguiti normalmente, ipotizzando l'assenza del recesso, appunto nullo.

S'introduce così il tema delle conseguenze della nullità ex art.9, co.3 L.192/98. Seguendo la prospettazione attorea si dovrebbe concludere per una nullità ad effetto solo demolitorio: il recesso è nullo e il contratto prosegue normalmente o – poiché non si può fingere una prosecuzione nei fatti inesistente – si accorda un risarcimento parametrato sull'ipotetica prosecuzione del contratto.

Ad avviso del giudicante è però possibile e doveroso ritenere che la nullità dell'art.9 produca non il solo effetto demolitorio (pars destruens), ma pure, a valle, l'enucleazione di una regola correttiva (pars costruens).

Come detto, l'abuso dell'art.9 è estrinsecazione della regola di buona fede: anche la nullità ivi prevista è tale per contrarietà alla regola di buona fede. La nullità dell'art.9 deve tendere ad eliminare il significativo squilibrio di diritti e obblighi; e ciò può fare non semplicemente caducando l'atto negoziale abusivo (recesso), bensì ricostruendo in senso allo stesso una regola conforme a buona fede,



di riequilibrio delle opposte posizioni.

La giurisprudenza ha ormai riconosciuto la portata correttiva della buona fede, capace di controllare “in senso *modificativo* od integrativo lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi” (Cass.20106/09).

Dal canto suo, la dottrina afferma che non esiste più un modello monolitico di nullità, improntato alla sussunzione della fattispecie concreta entro quella astratta, disciplinata *a priori*, onde valutare la conformità/difformità della regola pattizia dalla regola formale. Viene notato che, ormai, la nullità annuncia di voler fare la propria parte nella costruzione di regolamenti contrattuali improntati a maggiore equilibrio e giustizia.

Sempre in dottrina, l'art.1366 c.c. venne letto come norma capace di conformare il regolamento negoziale in termini rispettosi della correttezza, verso un riallineamento delle opposte posizioni entro un reciproco equilibrio di diritti e obblighi. Non si parlava all'epoca di nullità; ma all'epoca non vi erano norme come l'art.36 D. Lgs n.206/05 (c.d. cod. consumo) e l'art.7 D. Lgs n.231/02 che parlano di nullità in conseguenza di un regolamento negoziale contrario a buona fede.

Nel caso di specie, un rimedio solo demolitorio non ripristinerebbe l'equilibrio tra parti, andando invece e a penalizzare eccessivamente la posizione della convenuta. Il recesso invero è nullo non in sé, ma per le modalità con cui è stato adottato. Non si discute della possibilità di recedere col preavviso di 6 mesi – e in ciò non può Decathlon essere gravata sine die delle prosecuzioni di un rapporto che più non vuole – ma del fatto di aver concesso un unitario termine di 6 mesi insufficiente e gravatorio dell'attrice.

Riequilibrare l'assetto di diritti e obblighi, secondo buona fede, significa riconoscere all'attrice un termine di preavviso che le avrebbe consentito di ricollocarsi sul mercato, in luogo di un suo preteso diritto a proseguire il rapporto come se mai il recesso fosse stato azionato. In ciò venendosi a correggere secondo buona fede (art.1366 c.c.) il regolamento negoziale del recesso (pars costruens del rimedio di nullità).

Si ritiene che un termine di preavviso fino a tutto il 31.12.2018 (cioè poco più di un anno rispetto alla data del 4.10.17) sia conforme a buona fede, garantendo il contemperamento del diritto di recedere col diritto a non subire l'interruzione del rapporto.

Se ciò è, la pretesa risarcitoria attorea parametrata su tutto il tempo futuro del rapporto, oltre al 31.12.2018, va respinta. Rimane invece il diritto alle prestazioni eseguire fino quell'epoca, per un credito totale di €668.067,87 – €1830 (fattura n.450) – €17.568 (fattura n.73) = 648.669,87 (v. sopra), oltre interessi al tasso ex art.5 D. Lgs 231/02 con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture.

Spese di lite secondo soccombenza della convenuta, liquidate secondo lo scaglione della somma riconosciuta anziché di quella chiesta (esclusa fase istruttoria non svolta).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

condanna parte convenuta a pagare all'attrice €648.669,87, oltre interessi al tasso ex art.5 D. Lgs 231/02 con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture.

condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite all'attrice, liquidate in €1713 per spese esenti,



€20.000 per compensi, oltre 15%, iva e cpa

Monza, 27 dicembre 2018

Il Giudice
dott. Alessandro Gnani

